

STRUTTURA	<i>Dipartimento:</i> DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO			
PROPONENTE	<i>Direzione Regionale:</i> PROTEZIONE CIVILE			
	<i>Area:</i> SUPPORTO LEGALE			
Prot. n. _____ del _____				
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:				
Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra Regione Lazio e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma e Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Ordine dei Geologi della Regione Lazio e Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri laureati di Roma e Collegio Professionale Periti Industriali di Roma e Provincia per attività di prevenzione, monitoraggio e verifica per la mitigazione dei rischi insistenti sul territorio regionale.				
_____ (STRACQUALURSI ROSA ANNA) _____ (STRACQUALURSI ROSA ANNA) _____ (R. DEL ROSCIO) _____ (L. FEGATELLI) L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO				
ASSESSORATO	PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE			
PROPONENTE	_____ (Polverini Renata) LA PRESIDENTE			
DI CONCERTO	<i>Dipartimento:</i>			
	_____ IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	_____ L' ASSESSORE	_____ IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	_____ L' ASSESSORE
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>				
COMMISSIONE CONSILIARE:		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/>		
Data dell' esame:		_____ IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA		
con osservazioni <input type="checkbox"/>		senza osservazioni <input type="checkbox"/>		
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione: 10/05/2012 prot. 194		
ISTRUTTORIA: _____				

_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE		
_____ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		_____ LA PRESIDENTE		

Oggetto: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra Regione Lazio e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma e Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Ordine dei Geologi della Regione Lazio e Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri laureati di Roma e Collegio Professionale Periti Industriali di Roma e Provincia per attività di prevenzione, monitoraggio e verifica per la mitigazione dei rischi insistenti sul territorio regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA della Presidente della Regione Lazio;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 recante: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale “ e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i. recante: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n.225, istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 11 aprile 1985, n.37, istitutiva del Servizio di Protezione Civile nella Regione Lazio e s.m.i.;

VISTO l’art. 108 del Dlgs. 31 marzo 1998, n.112, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli EE.LL., in attuazione del Capo I° della legge 15 marzo 1997, n.59;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6 della L.225/92, all’attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni e le Comunità Montane, e vi concorrono gli Enti Pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;

CONSIDERATO che ai sensi del precitato art. 6, concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali;

RITENUTO opportuno pertanto, instaurare forme di collaborazione tra la Regione Lazio e gli Ordini e i Collegi Professionali, in oggetto indicati, per attività di prevenzione, monitoraggio e verifica per la mitigazione dei rischi, derivanti da particolari emergenze e calamità, insistenti sul territorio regionale;

CONSIDERATO che la Regione Lazio, per far fronte alle attività di Protezione Civile, durante le emergenze, può avvalersi di Tecnici Specialisti che prestano la loro opera in forma volontaria;

CONSIDERATO che presso ciascun Ordine e Collegio sarà costituito un " Gruppo di Protezione Civile" composto da professionisti che possiedono competenze altamente qualificate in materia di protezione civile;

RITENUTO pertanto necessario ed indifferibile procedere alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa con gli Ordini e i Collegi Professionali della Provincia di Roma;

all'unanimità:

DELIBERA

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate di:

- approvare lo schema di Protocollo di Intesa tra Regione Lazio e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma e Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Ordine dei Geologi della Regione Lazio e Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri laureati di Roma e Collegio Professionale Periti Industriali di Roma e Provincia "per attività di prevenzione, monitoraggio e verifica per la mitigazione dei rischi insistenti sul territorio regionale", allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il suddetto Protocollo di Intesa sarà sottoscritto dalla Presidente della Regione Lazio o da un suo delegato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it

**SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
REGIONE LAZIO
E
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA
E
ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI ROMA
E
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE LAZIO
E
COLLEGIO PROVINCIALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI ROMA
E
COLLEGIO PROFESSIONALE PERITI INDUSTRIALI DI ROMA E PROVINCIA
PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA PER LA
MITIGAZIONE DEI RISCHI INSISTENTI SUL TERRITORIO REGIONALE.**

Premesso

- che la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i. ha istituito il Servizio di Protezione Civile Nazionale;
- che la legge regionale 11 aprile 1985, n. 37 e s.m.i. ha istituito il Servizio di Protezione Civile nella Regione Lazio;
- che l'art. 108 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha normato il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- che ai sensi **dell'art. 2** della legge 225/92 ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:
 - eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
 - eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
 - calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
- che ai sensi **dell'art. 3** della L. 225/92 le attività ed i compiti della Protezione Civile sono volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni colpite da eventi calamitosi ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'art. 2;
- che la **previsione** consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, all'identificazione dei rischi ed all'individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi;
- che la **prevenzione** consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verificano danni conseguenti agli eventi di cui all'art. 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione;
- che il **soccorso** consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'art. 2 ogni forma di prima assistenza;

- che il **superamento dell'emergenza** consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita;
- che le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio;
- che ai sensi **dell'art. 6** della L.225/92, all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità Montane, e vi concorrono gli Enti Pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- che concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali;
- che, pertanto, la Regione e gli Ordini e Collegi Professionali, indicati in epigrafe, riconoscono l'opportunità di instaurare forme di collaborazione per attività di prevenzione, monitoraggio e verifica per la mitigazione dei rischi, derivanti da particolari emergenze e calamità, insistenti sul territorio regionale;
- che la Regione, per affrontare le attività di Protezione Civile, durante le emergenze, può avvalersi di Tecnici Specialisti che prestano la loro opera in forma volontaria;
- che presso ciascun Ordine e Collegio sarà costituito un "Gruppo di Protezione Civile" composto da professionisti che possiedono competenze altamente qualificate in materia di protezione civile;

Tutto ciò premesso

Tra

la Regione Lazio, d'ora in poi chiamata "Regione", rappresentata dal Presidente pro tempore,

E

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma e Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Ordine dei Geologi della Regione Lazio e Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma e Collegio Professionale Periti Industriali di Roma e Provincia, d'ora in poi chiamati "Ordini e Collegi Professionali", rappresentati dai Presidenti pro tempore quali rappresentanti legali

si stipula quanto segue:

Articolo 1 - (Oggetto e finalità)

Le premesse sono parte integrante del presente protocollo d'intesa.

Il presente protocollo regola i rapporti tra la Regione Lazio – Direzione Regionale Protezione Civile - e gli Ordini e Collegi Professionali con finalità di supporto per fronteggiare gli eventuali stati emergenziali a seguito di calamità naturali e per attività di prevenzione, monitoraggio e verifica per la mitigazione dei rischi insistenti sul territorio regionale.

Gli Ordini e Collegi Professionali, in ragione della loro natura pubblica e delle specifiche competenze dei loro iscritti, intendono fornire alla Regione Lazio un apporto concreto e senza fini di lucro, organizzando e mettendo a disposizione dell'Amministrazione Regionale il supporto del proprio "Gruppo di Protezione Civile", da attivarsi su espressa richiesta della Direzione Regionale Protezione Civile.

Il Gruppo, che sarà a disposizione della Regione a seguito dell'attivazione, avrà funzioni sia di supporto tecnico-scientifico sia operativo nella fase di emergenza, con particolare riguardo alla agibilità dei fabbricati, al primo intervento tecnico e alle prime valutazioni per il ripristino delle normali condizioni di vita.

Il "Gruppo Protezione Civile" collaborerà con la Direzione Regionale Protezione Civile da cui sarà coordinato per tutta la durata dell'intervento richiesto.

Il "Gruppo" sarà attivato con avviso di preallarme cui seguirà, entro le 24 ore, la conferma dello stato di allarme. A tale scopo gli Ordini e Collegi Professionali metteranno a disposizione un recapito telefonico attivo H24.

La Regione potrà avviare progetti formativi e programmi di aggiornamento periodico, uniformi su tutto il territorio regionale, in materia di Protezione Civile, ai quali potranno partecipare i tecnici facenti parte del "Gruppo Protezione Civile", come sopra individuato.

Articolo 2 - (Durata)

Il presente protocollo d'intesa ha la durata di anni due dalla data di sottoscrizione tra le parti e potrà essere rinnovato previo consenso espresso delle parti. E' escluso il rinnovo tacito.

Articolo 3- (Obblighi assunti dalle parti.)

Gli Ordini e Collegi Professionali si impegnano a mettere a disposizione della Regione liste nominative di professionisti competenti in materia, già coperti da assicurazione per la responsabilità civile, per lo svolgimento di attività tecnico-professionali in forma volontaria limitatamente agli interventi segnalati dalla Direzione Regionale Protezione Civile.

Articolo 4 - (Condizioni)

I Professionisti attivati per l'emergenza, potranno avvalersi, per raggiungere i luoghi d'intervento, dei mezzi della Regione o di mezzi propri.

La Regione si impegna a rimborsare trasporto, vitto ed alloggio, nel caso in cui ciò si rendesse necessario e nei limiti previsti per il personale regionale non dirigente, previa esibizione della documentazione delle spese effettivamente sostenute.

Nel caso di utilizzo di mezzi propri, la Regione è tenuta al rimborso chilometrico secondo le tabelle ACI oltre ad eventuali pedaggi autostradali.

La Regione si fa carico di assicurare i professionisti che operano in forma volontaria con polizza infortuni relativa ai c.d. Rischi professionali oltre che con polizza KasKo a favore del veicolo privato eventualmente utilizzato dai professionisti durante l'attività svolta per conto della Regione

I professionisti possiedono i propri dispositivi di protezione individuale, ma se per operare in totale sicurezza ne occorressero di tipo particolare e specialistico, questi dispositivi saranno forniti dalla Regione.

Articolo 5 - (Estendibilità agli enti locali)

I Comuni e le Province della Regione Lazio potranno stipulare specifici atti convenzionali, aventi le stesse caratteristiche del presente protocollo d'intesa, direttamente con gli Ordini e Collegi Professionali.

Articolo 6 - (Modificazioni dell'atto ed adesioni successive)

Qualunque modificazione al presente protocollo sarà apportata con il consenso unanime delle parti.

Articolo 7 - (Foro Competente)

Per eventuali controversie, è competente il Foro di Roma

Roma, _____

Per la Regione Lazio

Per l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Il Presidente _____

La Presidente

Per l'Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma

Il Presidente _____

Per l'Ordine dei Geologi della Regione Lazio

Il Presidente _____

Per il Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma

Il Presidente _____

Per il Collegio Professionale Periti Industriali di Roma e Provincia

Il Presidente _____